



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale*  
Ufficio I

Prot. n. 12242/C18a

Ancona, 14 luglio 2008

- Ai Gestori delle  
Istituzioni Scolastiche paritarie  
della regione Marche  
Loro Sedi
- Ai Dirigenti degli  
Uffici Scolastici Provinciali  
della regione  
Loro Sedi

Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2008-2009. Indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado.

Con il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 novembre 2007 n. 267 è stato emanato il Regolamento che disciplina oltre alle modalità procedurali per il riconoscimento della parità, anche quelle inerenti il suo mantenimento.

In attesa dell'emanazione delle linee-guida ministeriali di cui all'art. 5 comma 1 del citato Decreto, si ritiene opportuno fornire indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico 2008-2009 nelle scuole paritarie della regione Marche.

Le SS.LL. dovranno far pervenire **entro e non oltre il 30 settembre 2008**, ai sensi di quanto dispone in merito l'art. 3, comma 1, del Decreto n. 267/07:

- la comunicazione di regolare funzionamento delle scuole utilizzando gli appositi modelli predisposti da questo Ufficio, cui dovrà essere allegato l'elenco nominativo, luogo, data di nascita, indirizzo degli alunni di ogni classe;
- apposita dichiarazione riguardante la permanenza dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il mantenimento della parità;
- la composizione degli organi collegiali e la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del POF, che dovrà essere conservato agli atti della scuola, a norma del comma 2 del medesimo art. 3.

I gestori di più scuole, anche nel caso degli Enti locali, dovranno far pervenire comunicazioni distinte per ciascuna istituzione scolastica e terranno presente che ogni variazione dovrà essere oggetto di specifica, successiva comunicazione.

Come nei precedenti anni scolastici, le comunicazioni trasmesse dalle scuole paritarie avranno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Pertanto i Legali Rappresentanti dovranno avere la massima cura nel riportare informazioni corrette, firmando in originale le copie inviate e accompagnandole con fotocopia del documento di identità, come previsto dall'art. 38 del citato decreto. Se la firma è stata delegata dal legale rappresentante ad altra persona, occorrerà che siano richiamati gli estremi della delega.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale*  
Ufficio I

Si ritiene opportuno sottolineare una importante novità contenuta nel Decreto n. 267 – già trasmesso alle SS.LL. con nota del 15 febbraio 2008, n. 3112, e al quale si era chiesto di riservare una particolare attenzione – e precisamente al comma 8 dell'art. 1: *“In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi”*. Devono, pertanto, intendersi superate le disposizioni di cui al paragrafo 3.6 della C.M. n. 31 del 18/3/2003, che consentivano lo sdoppiamento anche delle sole classi intermedie o terminali *“in presenza di impreviste evenienze quali nuove iniziative indicate nel piano dell'offerta formativa, ripetenze o nuove iscrizioni che superano la capienza della classe”*. Ne consegue che eventuali classi che saranno attivate nell'a.s. 2008/09 in contrasto con quanto previsto dal citato comma 8 dell'art. 1, saranno da considerarsi non paritarie: agli iscritti si applicheranno le disposizioni previste per i candidati esterni agli esami di idoneità alla classe successiva e agli esami di Stato, da sostenere presso altra istituzione scolastica statale o paritaria.

Per quanto riguarda le iscrizioni di alunni alle sezioni di scuole dell'infanzia sono state fornite dal MIUR opportune istruzioni e indicazioni con C.M. n. 110 del 14 dicembre 2007, di cui si prega di tenere conto nella costituzione delle sezioni. L'art. 1), in particolare, precisa che *“...possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2008 il terzo anno di età. Possono essere altresì iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiono tre anni di età entro il 31 gennaio 2009. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti...rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche .....la possibilità di consentire la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico agli alunni che compiono tre anni a gennaio 2009....l'iscrizione di bambini che compiono tre anni dopo tale data è consentita solamente all'interno di sezioni primavera regolarmente costituite e autorizzate.”*.

E' appena il caso di precisare che eventuali situazioni irregolari configurano il mancato rispetto degli ordinamenti scolastici e pongono particolari rischi sotto il profilo della sicurezza e della tutela dei bambini e del personale educativo loro preposto, con conseguenti responsabilità in caso di incidenti.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, l'iscrizione di bambini che compiono tre anni a gennaio 2009, non può dar luogo ad incremento di sezioni.

Una attenzione particolare merita, poi, l'argomento “docenti abilitati”. A seguito dei controlli effettuati nei confronti delle scuole paritarie della regione, infatti, si è rilevato che in alcuni casi viene utilizzato personale docente privo del prescritto titolo di abilitazione relativo all'insegnamento impartito, in contrasto con quanto prevede la legge 20 marzo 2000, n. 62, all'art. 1 – co. 4, lett g) -. Al riguardo si rammenta che solo in caso di oggettiva carenza di personale abilitato, così come risulta dalle graduatorie provinciali permanenti, è consentito conferire incarichi a tempo determinato a docenti forniti del solo prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali.

Pertanto, si invitano i Dirigenti degli UU.SS.PP. in indirizzo, una volta ultimata la procedura delle nomine del personale docente nelle scuole statali, a comunicare alle scuole secondarie della provincia di competenza, la situazione delle graduatorie permanenti.

Si richiama, infine, fin d'ora l'attenzione sulla necessità che le SS.LL. provvedano tempestivamente e con precisione agli adempimenti che verranno definiti dal Ministero in ordine all'Anagrafe delle scuole paritarie, in considerazione del fatto che i dati ivi contenuti costituiscono la base di calcolo per l'assegnazione dei contributi.

Si indicano di seguito gli “Allegati” da utilizzare per le comunicazioni richieste e si fa presente che i medesimi vengono pubblicati nel sito di questa Direzione Regionale ([www.marche.istruzione.it](http://www.marche.istruzione.it)) e in particolare nell'**area Novità e Archivio documenti**, dove sono pubblicati i provvedimenti e gli atti di interesse generale emanati da questo Ufficio e che riguardano le scuole paritarie.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale*  
Ufficio I

- Allegato A per comunicare il funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria
- Allegato B per comunicare il funzionamento della scuola primaria paritaria
- Allegato C per comunicare il funzionamento della scuola di istruzione secondaria di I° grado
- Allegato D per comunicare il funzionamento della scuola di istruzione secondaria di II° grado
- Allegato E per comunicare l'eventuale variazione dell'Ente Gestore
- Allegato F per comunicare l'eventuale variazione del Rappresentante Legale
- Allegato G per notificare l'attivazione di nuove classi o sezioni
- Allegato H per notificare il trasferimento della sede scolastica, anche temporanea per esecuzione di lavori di ristrutturazione.

Come di consueto la presente circolare viene inviata solamente tramite e-mail e non per posta ordinaria: si raccomanda pertanto di vuotare sistematicamente la casella di posta elettronica, onde evitare la mancata ricezione delle comunicazioni e, allo stesso fine, di comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo e-mail.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to *Michele De Gregorio*

FI/MC